

**CONVENZIONE CENTRALIZZATA
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO**

Tra

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, codice fiscale 80415740580 di seguito "**DAG/DSII**", nella persona della D.ssa Loretta Ricci, nata il 12 aprile 1965 a Roma, in qualità di Dirigente dell'Ufficio IV DAG/DSII (e-mail: uff4dsii.dag@tesoro.it)

e

la **Società Reale Mutua di Assicurazioni**, con sede legale in Torino Via Corte d'Appello n. 11, codice fiscale e P.IVA 00875360018 , iscritta al registro delle imprese di Torino e all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100001, di seguito "**Società**", nella persona di Giampaolo Catarzi, nato il 15 febbraio 1964 a Milano, Codice Fiscale CTRGPL64B15F205E , in qualità di procuratore

(di seguito DAG/DSII e la Società, nonché congiuntamente "**Parti**")

premessato che

- nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi opera la struttura organizzativa della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione competente anche alla gestione delle partite stipendiali, tramite il sistema NoiPA, dei dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche;
- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo nel ramo R.C. Auto e natanti;
- ai fini dell'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento per la polizza RC auto, il DAG-DSII stipula direttamente apposita Convenzione in maniera centralizzata con ciascuna singola compagnia di assicurazione, con efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, e gestisce le istanze di delegazione convenzionale di pagamento con modalità informatiche, in conformità alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 15 gennaio 2015, n. 2 (di seguito la "**Circolare**");
- le polizze assicurative considerate nella presente Convenzione hanno ad oggetto garanzie per l'assicurazione R.C. Auto e natanti indicate dalla citata Circolare (di seguito le "Polizze");
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- ai fini della presente convenzione il DAG/DSII e la Società hanno definito una specifica modalità e procedura per la stipula delle Polizze, conforme a quella concordata nella Convenzione sottoscritta tra le Parti in data 19 aprile 2016 per la fase di sperimentazione;

- le Parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alla disciplina delle cessioni del quinto dello stipendio, in quanto applicabile;
- il DAG-DSII non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al DAG-DSII per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);

Visti

- gli art. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - RGS attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previsti dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, la delegazione di pagamento;
- l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'articolo 16, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del Sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono forniti esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso Sistema "NoiPA";

- la circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 concernente "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'Istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni";
- il parere n. 69222/RGS del 17 settembre 2015 avente ad oggetto "Circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 relativa alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'Istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Enti mutualistici – Assicurazioni RC auto";
- la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 concernente "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018";

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione

1. Con la Convenzione le Parti disciplinano la delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto e natanti.
2. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc.
3. In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

ARTICOLO 2

Modalità di fruizione della Delegazione

1. I presupposti per la Delegazione sono quelli individuati nella Circolare e devono intendersi qui integralmente richiamati.
2. Il DAG/DSII si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

3. Il DAG-DSII, quale struttura dedicata alla gestione delle partite stipendiali per il tramite del sistema NoiPA, si impegna ad effettuare le trattenute stipendiale in dodici rate mensili di pari importo vincolate al pagamento del premio assicurativo RC auto alla Società.
4. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
5. L'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovrà essere formata e trasmessa con modalità telematiche, tramite l'apposita procedura informatica rilasciata dal DAG-DSII, fruibile tramite self-service sulla pagina privata del Portale NoiPA.
6. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al Dipendente.
7. I Dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono stipulare con la Società le Polizze con Delegazione purché il relativo piano di rimborso abbia termine entro la scadenza del contratto di lavoro.
8. Resta inteso, in ogni caso, che la durata del pagamento delle rate del premio, fermo restando i limiti quantitativi e temporali previsti dalla Circolare, non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro o il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

ARTICOLO 3

Trattenute stipendiali

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dal DAG-DSII.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali a seguito dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. In caso di mancato pagamento di due rate di premio consecutive o di tre rate di premio non consecutive, l'assicurazione resta sospesa secondo quanto previsto dall'art. 1901 del c.c., mentre la delegazione di pagamento resta attiva.
4. La delegazione convenzionale di pagamento verrà cessata esclusivamente in caso di risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1901 del c.c., una volta acquisita la certezza che il dipendente abbia piena conoscenza della risoluzione stessa.
5. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

ARTICOLO 4

Versamenti delle trattenute stipendiali

1. I versamenti delle trattenute sugli stipendi dei Dipendenti verranno operati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario avente le coordinate IBAN IT82D0313801000000013084876 entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
2. Il DAG/DSII, ai fini della rendicontazione dei versamenti, offre un servizio attraverso strumenti di accesso e consultazioni on line.

ARTICOLO 5

Oneri amministrativi

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

ARTICOLO 6

Versamento degli oneri amministrativi

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *"Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento"*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

ARTICOLO 7

Durata

1. La presente convenzione entra in vigore il 27/06/2017 e si intende valida fino al 26/06/2019 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. Nel caso di mancata proroga, i rapporti tra le Parti e tra il DAG/DSII e i Dipendenti allo scadere della durata della presente Convenzione continueranno ad essere regolati con riferimento alle delegazioni attive.
4. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

ARTICOLO 8

Recesso

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

ARTICOLO 9

Comunicazioni

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al DAG-DSII, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
2. Qualsiasi comunicazione contemplata dalla presente Convenzione deve essere effettuata per iscritto esclusivamente mediante posta certificata. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate agli indirizzi di seguito indicati (o ai diversi recapiti che saranno dalle Parti di volta in volta comunicati):

se al DAG/DSII:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, Ufficio IV
Piazza Dalmazia, 1 - 00196 Roma
Indirizzo Pec: dcsii.dag@pec.mef.gov.it

se alla Società:

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino
Attenzione della Direzione Commerciale
Fax 011 4313932
Indirizzo Pec: enti.pubblici@pec.realemutua.it

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia dei dati personali.

ARTICOLO 11

Registrazione in caso d'uso

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 27/06/2017

Per la Società

Per il DAG/DSII